



COMUNE DI CAMPOFRANCO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PAESE PER LA PACE E PER LA VITA

ORIGINALE

AREA VIGILANZA

POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto:	DPCM del 24 settembre 2020. Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020. Rendicontazione finale e liquidazione delle somme spettanti alle imprese assegnatarie con Durc irregolare. Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, comma 8 bis, del D.L. n. 69 / 2013.
-----------------	--

CIG:

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

N. 14 del 30-06-2022

N. Generale del

IL RESPONSABILE AREA

- Vista l'allegata proposta;
- Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;
- Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;
- Visto l'O.R.EE.LL.;
- Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL RESPONSABILE AREA
(*) MAURO CASTRONOVO

Oggetto:	DPCM del 24 settembre 2020. Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020. Rendicontazione finale e liquidazione delle somme spettanti alle imprese assegnatarie con Durc irregolare. Intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, comma 8 bis, del D.L. n. 69 / 2013.
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

RICHIAMATI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

RICHIAMATO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna al Comune di Campofranco per l'annualità 2020 € 49.174,00; per l'annualità 2021 € 32.783,00; per l'annualità 2022 € 32.783;

DATO ATTO che questo Ente per la gestione e l'assegnazione del Fondo di cui sopra ha proceduto alla redazione di apposito avviso pubblico, il cui schema è stato approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 25 del 12.04.2021, al fine di individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;

PRESO ATTO

- che il termine ultimo di presentazione delle domande era stato fissato al 10 Maggio 2021 entro le ore 13:00;

DATO ATTO CHE entro le ore 13:00 del 10 Maggio 2021 sono pervenute, complessivamente, n. 38 acquisite dal competente ufficio protocollo;

DATO ATTO, altresì, che n. 1 domanda è pervenuta oltre il termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande;

DATO ATTO, altresì, che dall'attività istruttoria posta in essere è risultato che taluni istanti hanno richiesto l'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell' Avviso Pubblico citato, per il rimborso di *“spese di gestione sostenute e documentate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: affitto, servizi di consulenza sui luoghi di lavoro, aggiornamento DVR, spese di luce, gas, telefono, acquisto dispositivi quali mascherine monouso, guanti, copri scarpe, occhiali protettivi, visure protettive, misuratore di temperatura, prodotti igienizzanti, segnaletica, espositore con gel igienizzante, schermi divisorii di protezione, sanificazione e igienizzante professionale, etc.)”*;

VERIFICATO che le spese documentate, siccome allegate alle istanze, erano relative all'acquisto di materie prime direttamente collegabili ai servizi/beni prodotti dalla ditta richiedente;

RICHIAMATO l'art. 13 della Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 rubricato “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza” che, ricalcando le disposizioni contenute nell'art. 10 bis della Legge 241/1990, testualmente recita:

“1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 sospende i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”;

DATO ATTO CHE questo Ente, a seguito di attività istruttoria, procedeva a notificare comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019, con note prot. n. 1364, 1367, 1368, 1369, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1389 del 02/02/2022, per le motivazioni in dette note meglio indicate, assegnando il termine di dieci giorni dalla notifica della stessa per consentire ai destinatari di presentare osservazioni o memorie;

EVIDENZIATO che con note assunte al protocollo generale di questo Ente, in data 11/02/2022, con il n. 1758, 1768, 1769, 1770, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, talune ditte erano a presentare osservazioni, dalle quali emergeva una erronea interpretazione delle spese ammissibili a contributo, a titolo di spese di gestione, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a), dell'Avviso pubblico, sicchè questo Ente, tenuto conto dei principi di leale collaborazione e di buona fede a cui devono improntarsi i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, disponeva la rimessione nei termini al fine di procedere ad apposita integrazione documentale, da presentarsi, a pena di decadenza, entro le ore 12,00 del settimo giorno successivo alla notifica della comunicazione;

EVIDENZIATO che l'obiettivo che guida l'erogazione dei contributi di cui al citato Avviso, ossia quello di contribuire a mantenere gli esercizi commerciali e artigianali nei territori montani

“svantaggiati”, ha favorito (cfr. parere ANCITEL del 3.3.2022, su espresso quesito di questo Comune) l’orientamento applicativo, a tenore del quale, le spese di gestione ammissibili a contributo sono essenzialmente le spese operative, caratteristiche non riconducibili direttamente al costo di produzione dei prodotti venduti e/o al costo dei beni merce commercializzati, vale a dire principalmente le spese fisse operative che gli operatori economici, con sede nelle aree interne, sono obbligati a sostenere (per esempio: spese per locazione locali, spese per utenze, noleggio/leasing attrezzature, pulizie/sanificazione locali, spese di personale, etc.), mentre non risultano finanziabili le spese sostenute per l’acquisto di beni merce commercializzabili o di beni da ricomprendere nel processo produttivo di beni destinati alla vendita;

ATTESO che con note acclarate al protocollo generale al n. 4688, 4689, 4690, 4691, 4692 del 29/04/2022, questo Comune era a notificare definitivamente il rigetto dell’istanze presentate con prot. 1389, 1371, 1375, 1374, 1369 in quanto le spese documentate dalle fatture prodotte, in quanto relative all’acquisto di materie prime direttamente collegabili ai servizi/beni prodotti, non risultavano ammissibili ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) dell’Avviso citato,

DATO ATTO che con nota acclarata al protocollo n. 4687 del 22/04/2022, nei confronti di una ditta è stato notificato provvedimento di esclusione dell’istanza protocollo generale in entrata n. 5441 del 11/05/2021 per mancato rispetto del termine perentorio indicato nell’Avviso;

ATTESO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Vigilanza n. 325 del 3.5.2022 è stata approvata la graduatoria provvisoria finalizzata all’erogazione del contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato previsto dal fondo nazionale per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, siccome risultante dalla tabella allegata, assegnando la presentazione di osservazioni e/o memorie il termine di tre giorni dalla sua pubblicazione;

CONSIDERATO che a seguito dell’espletamento di ulteriore attività istruttoria è risultato che la graduatoria provvisoria, siccome approvata, risulta inficiata da un errore materiale, in quanto nella stessa non risulta essere stata inserita n. 1 istanza acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 5395 del 10.05.2021;

ATTESO CHE, a seguito anche dell’ulteriore attività istruttoria posta in essere, è stata predisposta la graduatoria definitiva così composta:

- n. 33 domande ammissibili e rispondenti ai requisiti previsti dall’Avviso pubblico e dalla vigente normativa;
- n. 5 domande non ammissibili per non ammissibilità delle spese documentate ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) dell’Avviso citato;
- n. 1 domanda non ammissibile poiché inoltrata oltre il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Vigilanza n. 408 del 24.05.2022 è stata approvata la graduatoria definitiva, procedendo alla rettifica della graduatoria provvisoria al fine di eliminare l’errore riscontrato;

CONSIDERATO, altresì, che l’importo del contributo a fondo perduto spettante alla ditte ritenute ammissibili è stato rideterminato proporzionalmente come indicato all’art. 5 comma 4 dell’Avviso approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22-02-2021;

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile dell’Area Vigilanza n. 484 del 13.06.2022 **si** è proceduto all’assunzione di formale impegno di spesa per l’erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari del contributo a valere sul capitolo 2135 – Contributo Aree interne a sostegno delle attività economiche DL 34 art. 243 e L 160/2019 – Codice Bilancio

14.01-1.04.03.99.999 del bilancio di previsione per il periodo 2021/2023 – esercizio 2022 ,;

CONSIDERATO che, come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

DATO ATTO CHE si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva per tutte le imprese assegnatarie del contributo;

CONSTATATO che n. 22 ditte sono risultate regolari e quindi ammesse al contributo, mentre le restanti n. 11 ditte sono risultate non regolari, e pertanto per quest'ultime si provvederà con successiva determinazione alla liquidazione del contributo spettante in favore degli enti creditori (INPS – INAIL) come previsto dal D.L. n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013;

ATTESO che con Determinazione del Responsabile dell'Area Vigilanza n. 13 del 30.06.2022 si è proceduto alla liquidazione del contributo assegnato alle ditte beneficiarie con DURC regolare;

VISTO il DPR 207/2010 che all'art. 4, comma 2, che ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile in caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, ha esteso con l'art. 31, comma 8 bis, la possibilità di procedere all'intervento sostitutivo in caso di acquisizione di DURC irregolare anche per l'erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, oltre che per appalti di lavori, servizi e forniture, come già previsto dall'art. 4 del DPR 207/2010;

RITENUTO opportuno erogare i contributi alle imprese aggiudicatrici con DURC irregolare attraverso l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi del D.P.R. 207/2010, operando, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973 n° 600, in conformità alla risposta fornita dall'Agenzia per la coesione territoriale, pubblicata tra le faq del DPCM 24 settembre 2020, una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali;

DATO ATTO CHE l'importo di € 20.732,78, al netto della ritenuta del 4% da effettuarsi con obbligo di rivalsa sui contributi erogati per l'importo di € 712,03 sul totale di € 21444,82, verrà erogato agli enti previdenziali per compensazione dei debiti contributivi, in seguito all'attivazione dell'intervento sostitutivo;

VISTE le note INPS e INAIL, depositate agli atti, contenenti i dati di pagamento nei confronti dei suddetti Enti;

DATO ATTO che il presente provvedimento di concessione assegna un importo complessivo superiore a € 1.000,00 ad alcune delle ditte beneficiarie ed è pertanto soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2 art. 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente;

RICHIAMATI gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dato atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ivi previsti costituendo gli stessi condizione legale di efficacia del presente provvedimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021 con il quale è stato differito al 31.03.2022 e successivamente prorogato al 31/05/2022 ai sensi dell'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228,

convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n. 15;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 31 maggio 2022 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

VISTO l'art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e successivamente dal D.Lgs. 126/2014, ai sensi del quale nelle more dell'approvazione di previsione 2017/2019, gli Enti Locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

tassativamente regolate dalla legge;

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

ATTESO CHE questo Ente ha proceduto all'approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2021/2023 con atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale n. 63 del 29 dicembre 2021;

DATO ATTO della regolarità tecnica-contabile in relazione alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa inerente la presente determinazione, con la sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

RITENUTA la propria competenza in ordine alla adozione degli atti gestionali richiesti;

Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia.;

Vista la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. **di dare atto che** con Determinazione del Responsabile dell'Area Vigilanza n. 10 del 24 maggio 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva finalizzata all'erogazione del contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui all'Avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 12.04.2021;
2. **di dare atto che** con Determinazione del Responsabile dell'Area Vigilanza n. 12 del 16 giugno 2022 si è proceduto ad assumere formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL in favore dei soggetti assegnatari del contributo a valere sul capitolo 2135 – Contributo Aree interne a sostegno delle attività economiche DL 34 art. 243 e L 160/2019 – Codice Bilancio 14.01-1.04.03.99.999 del bilancio di previsione approvato per il periodo 2021/2023 – esercizio 2022 ;
3. **di dare atto che** questo ente, come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), ha proceduto a verificare la regolarità contributiva

delle attività assegnatarie del contributo;

4. **di dare atto** che con Determinazione del Responsabile dell'Area Vigilanza n.13 del 30 giugno 2022 si è proceduto alla liquidazione i contributi alle imprese assegnatarie con DURC regolare in corso di validità, per un totale di € 27.729,22;
5. **di liquidare** la somma complessiva di € 21.444,82 in favore dei soggetti assegnatari del contributo con DURC irregolare operando, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973 n° 600, in conformità alla risposta fornita dall'Agenzia per la coesione territoriale, pubblicata tra le faq del DPCM 24 settembre 2020, una ritenuta del 4% sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, come riportato nel prospetto di seguito che si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
6. **di procedere**, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31, comma 8 bis, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, e del D.P.R. 207/2010, per gli importi indicati in favore di ciascun beneficiario all'intervento sostitutivo in favore di INPS e INAIL;
7. **di dare atto che** il presente provvedimento di concessione assegna un importo complessivo superiore a € 1.000,00 ad alcune delle ditte beneficiarie ed è pertanto soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2 art. 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente;
8. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 153 comma 5 e art. 183 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000;
9. **di dare atto** che il soggetto che adotta il presente provvedimento non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
10. **di pubblicare** la presente determina all'Albo Pretorio on-line di questo Comune;
11. **di pubblicare**, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
12. **di dare atto** che avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo Pretorio on – line di questo Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to MAURO CASTRONOVO

(*) Documento prodotto in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" e norme ad esso connesse.

n.	RICHIEDENTE	A -4%	B	CUP	TOT. INVESTIMENTO	SPESE AMMISSIBILI	CONTRIBUTO DA EROGARE	NETTO	RIT 4%
1	FERLISI MARIA	10.688,11 €		B13J2200002000 1	10.688,11 €	5.000,00 €	3.040,77 €	2.919,14	121,63
2	LO BURGIO FRANCESCO ANTONIO	2.432,64 €		B13J2200004000 1	2.432,64 €	2.432,64 €	1.479,42 €	1.420,24	59,18
3	AUGELLO CALOGERO	2.008,90 €	29.520,49 €	B12I22000020007	31.529,39 €	5.008,90 €	3.046,18 €	2.997,53	48,65
4	FALLETTA GIOVANNA	2.394,26 €	6.147,53 €	B12I22000040007	8.541,79 €	5.394,26 €	3.280,54 €	3.221,89	58,65
5	PERA ROSALIA	6.100,00 €		B13J2200005000 1	6.100,00 €	5.000,00 €	3.040,77 €	2.919,14	121,63
6	DI GREGORIO VALENTINA	1.049,29 €		B13J2200010000 1	1.049,29 €	1.049,29 €	638,13 €	612,60	25,53
7	PALUMBO MARILENA	702,01 €		B13J2200011000 1	702,01 €	702,01 €	426,93 €	409,85	17,08
8	NICASTRO GIUSEPPE	1.459,58 €		B13J2200016000 1	1.459,58 €	1.459,58 €	887,65 €	852,14	35,51
9	SCOZZARO SALVATORE LUCIANO	3.059,42 €		B13J2200018000 1	3.059,42 €	3.059,42 €	1.860,60 €	1.786,17	74,42
10	SCOZZARO SALVATORE	1.156,06 €		B13J2200020000 1	1.156,06 €	1.156,06 €	703,06 €	674,94	28,12
11	MODICA LEONARDO	12.454,27 €		B13J2200022000 1	12.454,27 €	5.000,00 €	3.040,77 €	2.919,14	121,63
							21.444,82	20732,78	712,04